

Formati e termini con distinzioni

Operazioni attive o passive: le diverse modalità per assolvere correttamente l'adempimento

Gli aspetti operativi delle nuove modalità di trasmissione dei dati delle operazioni scambiate con soggetti esteri sono stati ridefiniti dall'Agenzia delle entrate con il provvedimento del 28 ottobre 2021, che ha modificato il provvedimento del 30 aprile 2018 e le specifiche tecniche della fatturazione elettronica. Un ulteriore aggiornamento è probabile in considerazione delle modifiche apportate dal dl n. 73/2022, con riguardo all'esclusione delle operazioni passive non territoriali "sotto soglia" (di cui si è detto nella pagina precedente).

Il provvedimento dell'Agenzia puntualizza che la comunicazione dei dati è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche via Sdi; tuttavia, secondo le specifiche tecniche la comunicazione non deve essere effettuata se è stata emessa una bolletta doganale.

Le novità operative si rinvergono nel capitolo 3 delle specifiche tecniche aggiornate, ove si stabilisce che i dati delle operazioni verso e da soggetti esteri devono essere rappresentati e trasmessi nel formato Xml della fattura elettronica ordinaria, utilizzando l'intera fattura o l'intero lotto di fatture, secondo lo stesso schema e le stesse regole della fatturazione di cui capitolo 2.

Comunicazione delle operazioni attive. Relativamente alle operazioni attive, al punto 3.1 viene precisato che l'elemento "CodiceDestinatario" andrà valorizzato con una sequenza di sette X. Occorre però ricordare che se il destinatario estero è identificato ai fini Iva in Italia e nella fattura è riportata la sua partita Iva italiana, sarà possibile inviare al Sdi la fattura elettronica inserendo nel campo "codice destinatario" una se-

quenza di sette zeri, salvo che il cliente abbia comunicato un indirizzo telematico (Pec o codice destinatario). Lo stesso vale se il destinatario è residente a Livigno o Campione d'Italia, poiché è in possesso del numero di codice fiscale.

Si rammenta che la trasmissione della fattura (o dei dati) via Sdi non fa venire meno l'obbligo di presentazione dell'elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie, qualora sussistente in base alle disposizioni sugli scambi intracomunitari.

Per le fatture verso turisti extracomunitari in regime di tax free shop, obbligatoriamente trasmesse in formato elettronico alla piattaforma Otello dell'Agenzia delle dogane, nella faq n. 123 l'Agenzia ha chiarito che non sussiste né l'obbligo di trasmettere la fattura elettronica anche al Sdi, né di effettuare la trasmissione dei dati ai sensi del comma 3-bis dell'art. 1, dlgs n. 127/2015.

Comunicazione delle operazioni passive. Il capitolo 3.2 delle specifiche tecniche detta le regole per la predisposizione dei file per la trasmissione delle operazioni passive, precisando che, in linea generale, il file deve essere predisposto in modo che superi i controlli effettuati dal Sdi. I tipi di documento che possono essere utilizzati per la trasmissione dei dati delle operazioni passive sono:

- TD17 integrazione/autofattura, in caso di acquisto di servizi dall'estero

- TD18 integrazione per acquisti di beni intracomunitari

- TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c. 2 dpr 633/72, ossia di beni che, al momento della vendita da parte del fornitore estero, già si trovavano sul territorio dello stato.

Vediamo in dettaglio le tre tipologie, rinviando alla guida dell'Agenzia per quanto concerne le modalità di predispo-

sizione del file.

TD17 - Descrizione dell'operazione: il fornitore estero emette una fattura per prestazioni di servizi al committente italiano senza indicare l'imposta, dovuta dallo stesso committente con il regime dell'inversione contabile.

Se il fornitore non ha emesso fattura elettronica via Sdi, il committente italiano deve, ai fini della comunicazione dei dati dell'operazione, predisporre e inviare al Sdi il documento TD17, a titolo di:

- integrazione della fattura, se il fornitore è un soggetto passivo Ue

- autofattura, se il fornitore è un soggetto extraUe.

Il TD17 deve essere usato anche per comunicare i dati relativi a prestazioni di servizi non rilevanti ai fini Iva in Italia, ricevute da un fornitore estero (sempreché di importo superiore a 5.000 euro), quali ad esempio fatture per soggiorni alberghieri o somministrazioni di alimenti/bevande all'estero; in tal caso, il codice natura dell'operazione da indicare nel file è N2.2.

Le suddette indicazioni valgono anche nel caso in cui il fornitore estero abbia indicato nella fattura la partita Iva ottenuta in Italia tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta, fattura che, secondo la risoluzione n. 89/2010, non ha rilevanza ai fini Iva.

TD18 - Descrizione dell'operazione: il cedente estero emette la fattura per la vendita di beni senza indicare l'imposta, che è dovuta in Italia dal cessionario con l'inversione contabile, previa integrazione della fattura.

Se la fattura non è stata emessa in forma elettronica via Sdi, il cessionario deve trasmettere al Sdi i dati dell'operazione, predisponendo ed inviando un file con tipologia TD18, a integrazione della fattura estera.



Il TD18 deve essere utilizzato anche per gli acquisti intracomunitari con introduzione dei beni in un deposito Iva.

È in dubbio se tale codice debba essere utilizzato anche nel caso di acquisti soggetti al regime del margine, che non costituiscono acquisti intracomunitari, oppure se, come parrebbe più corretto, in questo caso vada utilizzato il codice TD19, che secondo le istruzioni dell'Agenzia assume valen-

za anche residuale, come si dirà a breve.

TD19 - Descrizione dell'operazione: il cedente estero emette una fattura per la vendita di beni già presenti in Italia (non sono quindi né importazioni né acquisti intracomunitari) al cessionario residente, indicando l'imponibile ma non l'imposta, che deve essere assolta dal cessionario con il meccanismo dell'inversione contabile.

Se il cedente non ha emesso fattura elettronica tramite Sdi, il cessionario deve trasmettere al Sdi i dati dell'operazione, predisponendo ed inviando un file con tipologia TD19 contenente sia i dati necessari per l'integrazione (fornitore Ue) ovvero dell'autofattura (fornitore extraUe), sia gli estremi della fattura ricevuta dal fornitore estero.

Secondo la guida dell'Agenzia, il codice TD19 va utilizza-

to anche nei seguenti casi:

- emissione di un'autofattura per acquisto di beni provenienti dallo Stato Vaticano o da San Marino (sempreché non risulti emessa fattura elettronica via Sdi, dal 1° luglio scorso obbligatoria anche negli scambi italo-sammarinesi)

- integrazione o autofattura per acquisti da fornitori esteri con introduzione dei beni in deposito Iva, oppure per acquisti di beni che già si trovano in un deposito Iva; al riguardo, occorre evidenziare che l'obbligo di trasmissione non sussiste invece in relazione all'estrazione dei beni dal deposito;

- per comunicare i dati relativi all'acquisto da parte di un soggetto passivo residente, presso un fornitore estero, di beni situati all'estero, se di importo superiore a 5 mila euro; il codice natura dell'operazione da indicare nel file è N2.2.

—© Riproduzione riservata—■

Sugli acquisti online gravano le ricerche sul luogo di provenienza

Gli acquisti online, cui le imprese ricorrono con sempre maggiore frequenza per operazioni di modesto importo, sia per comodità o convenienza, sia per procurarsi articoli non facilmente reperibili, erano già un incubo per i reparti amministrativi delle aziende e per i consulenti: essendo spesso difficile individuare il luogo di provenienza del prodotto e il fornitore, può risultare impossibile stabilire il corretto regime Iva e i conseguenti adempimenti senza perdere tempo in faticose (e sovente inutili) ricerche. Per non dire della disinvoltura di ancora troppi fornitori esteri, che, titolari di posizione Iva in Italia, addebitano indebitamente l'imposta anche se l'acquirente si è qualificato soggetto passivo, esponendolo a incertezze operative e al rischio di contestazioni, accentuati dall'adempimento della trasmissione al

Sdi. Queste problematiche, che dovrebbero stimolare un'attenta valutazione preventiva della "affidabilità fiscale" del marketplace prima cliccare sulla conferma d'ordine, sono ora aggravate dalle nuove modalità e dai nuovi, stringenti, termini di trasmissione dei dati delle operazioni passive. Non è improbabile, quindi, che gli acquirenti mettano in conto il rischio della sanzione di due euro prevista per l'omessa trasmissione di ciascuna operazione (con un massimo di 400 euro mensili), molto meno onerosa rispetto alla perdita di tempo e all'eventuale costo del professionista chiamato a studiare la questione. Ma la soluzione potrebbe essere insoddisfacente. Cosa fare, per esempio, al cospetto di una fattura estera recante indebitamente l'addebito dell'Iva da parte del fornitore identificato ai fini dell'imposta in Italia? Se il for-

nitore versa l'imposta, il cessionario residente può detrarla (ovviamente, se ne ha diritto), anche se si espone alla sanzione da 250 a 10 mila euro per l'irregolarità, ma resta comunque il problema di come trasmettere l'operazione. Tra le possibili soluzioni, quella più lineare sarebbe l'integrazione (o l'autofatturazione) con l'imposta, accompagnata dalla richiesta al fornitore di correggere la fattura. Ma non sarebbe certo agevolmente percorribile.

Autofattura da regolarizzazione. È opportuno soffermarsi sull'eventualità in cui sia stato effettuato un acquisto da fornitore Ue per il quale non sia pervenuta la fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, oppure sia stata ricevuta una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale. In questo caso, in base all'art. 46, comma 5, dl 331/93,

l'acquirente italiano deve emettere autofattura in sostituzione del fornitore, entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (nel caso di mancato ricevimento), oppure entro il giorno 15 del mese successivo a quello della registrazione della fattura irregolare. L'autofattura sostitutiva, secondo la guida dell'Agenzia delle entrate, "può" essere emessa in formato elettronico con tipologia TD20. Tale procedura si applica non solo per gli acquisti intracomunitari, ma anche per gli acquisti di beni e di servizi per i quali l'Iva è dovuta in Italia, effettuati presso fornitori Ue. È da ritenere che il codice TD20 debba essere utilizzato anche per effettuare la trasmissione dei dati al Sdi nel caso in cui l'autofattura sia stata emessa con modalità cartacea.

—© Riproduzione riservata—■